



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

Via Padre Luigi Monti, 61 – 21047 Saronno (VA) tel 029602522-FAX 029600870
Scuola secondaria di I grado a indirizzo musicale "Leonardo da Vinci", via Padre Luigi Monti, 61
Scuola Primaria "Giuseppina Pizzigoni", via Parini, 42 tel 029620633
Scuola Primaria "Damiano Chiesa", via Buraschi, 9 tel 029605522
Cod. Meccanografico VAIC849006 – Cod. Fiscale 94011740126
Email: vaic849006@istruzione.it – Posta certificata: vaic849006@pec.istruzione.it
Sito internet: <https://www.istitutocomprensivodavinci.edu.it>



Saronno, fa fede il protocollo

Al Personale Docente
Alle Famiglie
Scuola secondaria I Grado
Al Sito Web

Circolare n.87

Oggetto: Validità anno scolastico 2023-24 per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di I grado (limite massimo ore di assenza)

Visto il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita " [...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

Vista la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011 di pari oggetto;

Visto il D lgs 62/2017;

Visti i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

si informa che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2023-24, è fissato nella seguente tabella:

Scuola	ore settimanali	monte ore annuale	monte ore minimo presenze 75%	monte ore massimo assenze 25%
Secondaria	30	990	743	247
Secondaria Indirizzo musicale	33	1089	817	272

Secondaria Tempo prolungato	36	1188	891	297
-----------------------------------	----	------	-----	-----

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio come riportato nella quarta colonna. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso allo scrutinio finale e quindi alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, (colonna 5) è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale personalizzato.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle specifiche deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16 maggio 2023 con delibera n. 7 e che di seguito si riportano:

- **assenze per ricovero** ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- **assenze continuative** superiori a trenta giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato dal medico curante attestante la gravità della patologia. Le assenze, da documentarsi nella modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica;
- **assenze per motivi di culto**;
- **assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia**, documentate e debitamente motivate (lutto parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali).

Si segnala ai Docenti coordinatori, inoltre, la necessità di dare, con periodicità e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla rispettiva famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate, pertanto, i docenti avranno cura di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico le notizie circa eventuale frequenza irregolare di alunni (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) per poter segnalare alle famiglie l'andamento della frequenza scolastica.

IN SINTESI: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Si confida nella piena collaborazione di tutti e si inviano cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Giuseppina Rizzo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93*